Luogo: Scarperia San Piero **Documento n°: 2.16**

Data: 17.10.2026 **Ora: 18.12**

Decisione n° 15

Da Commissari Sportivi

A Concorrente n. 77 Navatta Francesco
Direttore di Gara, Cronometristi, tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto ed esaminato il rapporto del Commissario Tecnico Delegato, convocati ed ascoltati il Concorrente /Conduttore o Team Manager, il quale dichiara di esserci stata una incomprensione all'interno del loro staff tecnico, avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Concorrente N.:	77 Navatta Francesco
Conduttore	Navatta Francesco
Sessione:	Qualifiche
Fatto:	La vettura n. 77 risultava non conforme nel particolare tirante sterzo non originali sia Dx che Sx e con dimensioni non conformi .
Violazione:	Art. 128 (Rispetto dei regolamenti tecnici) Lett. B) Art. 3 Regolamento tecnico di campionato 2026
Visti gli articoli di riferimento	Art 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi) RSN 2026, Art 89 (obblighi particolari dei conduttori) RSN 2026, Art 228 (Sanzioni di Competenza dei Commissari Sportivi) RSN 2026, Art. 128 (Rispetto dei regolamenti tecnici) Lett. B) Art. 15 (linee guida rispetto regolamenti tecnici) Appendice 5 RSN 2026 rif. Art. 128 RSN 2026
Decisione:	Di applicare nei confronti del Concorrente n. 77 Navatta Francesco ammenda di 1000 Euro. Come previsto dall'art. 216bis C) RSN, l'ammenda deve essere versata entro l'ora che segue la notifica. Trascorso tale termine, le licenze del concorrente e/o del conduttore sono automaticamente sospese. La sospensione cessa non appena l'ammenda viene pagata.
Motivazione:	La vettura n. 77 risultava non conforme nel particolare tirante sterzo non originali sia Dx che Sx e con dimensioni non conformi .

Per questi motivi, il concorrente è stato ritenuto responsabile della violazione sopra riportata ed i Commissari Sportivi hanno ritenuto appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN. La presente decisione viene presa in conformità a quanto previsto dagli artt. 210.3 III, 215, 215bis, 216, 216bis, 227, 228, 229 del vigente RSN ognuno per la sua area di competenza. Le parti interessate sono informate che avverso le decisioni dei Commissari Sportivi, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I Commissari Sportivi

Paolo Quaranta
Presidente

Simone Leoni

Marco Tani

Ricevuta da parte del concorrente:
Concorrente:
Data: 17/10 Ora: 19:30 Firma: .....

( ) Notifica ex art. 215 RSN
( ) Penalità esposta monitor
( ) Esposta albo gara

Esposto alle: 19:30